

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2004, n. 0383/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 109 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale in area urbana.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri di riparto per la concessione di finanziamenti per interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dell'inquinamento in ambito urbano a favore dei Comuni capoluogo di Provincia della Regione di cui all'articolo 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)».

Art. 2
(Interventi ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 109, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, in accordo con gli obiettivi del Piano nazionale per la sicurezza stradale, sono ammessi a finanziamento gli interventi infrastrutturali che interessano l'area urbana e che siano finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e/o alla riduzione dell'inquinamento, quali la creazione di rotonde, di reti continue di percorsi pedonali e piste ciclabili.

2. Sono altresì ammessi a finanziamento interventi aventi analoghe caratteristiche e comunque tendenti all'ottenimento delle medesime finalità.

Art. 3
(Presentazione delle domande e documentazione)

1. Le domande, datate e sottoscritte dal legale rappresentante del Comune richiedente, devono essere presentate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture e vie di comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico illustrativa che descriva dettagliatamente l'iniziativa e l'intervento proposto, con l'indicazione delle finalità e dei tempi di realizzazione dell'opera;

- b) distinta dell'intervento e analitico preventivo di spesa, con l'indicazione dell'importo complessivo dell'opera, nonché di eventuali altre fonti di finanziamento;
- c) relazione di accompagnamento che indichi i fattori di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 4.

3. Ogni Comune capoluogo di Provincia può richiedere il finanziamento per un intervento o per un'iniziativa integrata comprendente più opere costituenti un intervento unitario teso a risolvere complessivamente una criticità comunque localmente definita.

Art. 4

(Criteri di ammissibilità e di finanziamento)

1. Il Servizio delle Infrastrutture e vie di comunicazione determina la spesa ammissibile secondo le finalità di legge.

2. Gli interventi sono ammessi a finanziamento in base ad una graduatoria ottenuta sulla base dell'applicazione da parte del servizio competente dei seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi:

- a) tasso di incidentalità annuo medio nel territorio comunale, riferito all'anno 2001 (Incidenti/popolazione x 1000), punteggio massimo 40;
- b) pericolosità del sito che si intende risolvere con l'intervento proposto, punteggio massimo 30;
- c) previsione di abbattimento dell'inquinamento acustico e/o atmosferico, punteggio massimo 30.

3. Il punteggio più alto è assegnato, per ogni fattore, al valore più alto fra quelli presentati, gli altri punteggi sono assegnati in modo proporzionale.

4. I finanziamenti vengono assegnati secondo la seguente suddivisione:

- a) 80% della spesa ammissibile al primo intervento della graduatoria;
- b) 70% della spesa ammissibile al secondo intervento della graduatoria;
- c) 60% della spesa ammissibile al terzo intervento della graduatoria;
- d) 50 % della spesa ammissibile al quarto intervento della graduatoria.

5. Qualora gli stanziamenti di bilancio non siano sufficienti a coprire gli interventi proposti ed ammessi, le percentuali di assegnazione saranno proporzionalmente ridotte fino a un minimo del 40% della spesa ammissibile.

6. Qualora gli stanziamenti di bilancio rimanenti a seguito dell'applicazione di quanto previsto al comma 5 non siano sufficienti a coprire almeno il 40% della spesa ammissibile, il finanziamento può essere concesso anche in misura inferiore previo assenso dell'Amministrazione comunale interessata.

Art. 5

(Concessione ed erogazione dei finanziamenti)

1. Con l'atto di concessione dei finanziamenti viene fissato un termine per la presentazione del progetto preliminare, debitamente approvato dall'Amministrazione comunale competente, ed è erogato un acconto pari al 10% del finanziamento.

2. Un secondo acconto, pari al 40% del finanziamento, viene erogato a presentazione del progetto preliminare approvato.

3. Un ulteriore acconto del 40% viene erogato a ultimazione dei lavori e nel rispetto delle modalità di rendicontazione indicate nel medesimo atto di cui al comma 1.

4. Il 10% a conclusione dell'iter di rendicontazione come stabilito dall'atto di concessione.

Art. 6
(Cumulabilità)

1. Il presente finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici.

2. Qualora l'iniziativa benefici di altra sovvenzione, la somma di questa e del finanziamento concesso non può superare la spesa ammissibile.

Art. 7
(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione i fondi sono assegnati prioritariamente alle domande presentate dai Comuni capoluogo di Provincia che non abbiano già acquisito finanziamenti regionali sulla viabilità ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1169 di data 8 ottobre 1998.

2. Gli eventuali fondi residui seguono le modalità applicative del presente Regolamento.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.